

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI VIDEOTERMINALI

Premessa

Il lavoro al VDT è considerato un'attività rischiosa per la salute e sicurezza dei lavoratori, e in quanto tale risulta regolata all'interno del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08), modificato dal DLgs 106/09. Quanto presente nel DLgs 81/08 riprende, con alcune modifiche, quanto già presente nel DLgs 626/94 (e s.m.i. tra cui la L 422/00), che recepiva una serie di Direttive Europee su vari temi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Nel seguito sono riportate nella prima parte le indicazioni relative alla sicurezza per il lavoro con VDT presenti nel DLgs 81/08, e nella seconda parte l'evoluzione della legislazione sui VDT precedentemente al 2008.

1. Il lavoro al VDT nel DLgs 81/08

Il **DLgs 81/08**, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, considera il lavoro al Videoterminale un'attività che comporta possibili rischi per i lavoratori, e per la quale quindi è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi e l'attuazione di interventi volti a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori.

All'interno del testo unico alle attrezzature munite di Videoterminale (VDT) è dedicato il Titolo VII, composto dagli articoli dal 172 al 178. Il testo dell'art. 173, nella sua enunciazione della definizione di VDT, non si discosta molto dalle definizioni già date nel DLgs 626/94. Per i videoterminali viene data una **definizione** molto ampia: "*Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato*", per cui le attrezzature di lavoro munite di videoterminali sono tutte quelle attrezzature dotate del predetto tipo di schermo, con le eccezioni, esplicitamente citate nell'art. 172, relative ai posti di guida di veicoli e macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di sistemi di trasporto, ai sistemi informatici destinati prioritariamente all'utilizzazione da parte del pubblico (non quindi da uno specifico lavoratore addetto), le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature di misura munite di un piccolo schermo per la visualizzazione.

I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l'uso del VDT è una parte necessaria e costante dell'attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti. A differenza della precedente enunciazione del DLgs 626/94, che richiedeva un uso continuativo per quattro ore giornaliere, l'organizzazione dei tempi di adibizione (quante ore al giorno, quante ore continuative) non risulta più discriminante.

Come previsto in generale per tutti i rischi connessi al lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione sui rischi presenti all'inizio dell'attività lavorativa (art. 28), e in seguito ogni volta che si verificano dei cambiamenti nell'attività, che possano comportare una modifica dei rischi a cui i lavoratori sono esposti (art. 29). Questo obbligo del datore di lavoro è uno degli obblighi non delegabili (art. 17). Devono essere analizzati in particolare (art. 174 c. 1) i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all'affaticamento mentale, e quelli riguardanti le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale., adottando quindi le misure appropriate per ovviare a tali rischi (c.2 art. 174), anche in caso di somma o combinazione delle incidenze dei diversi rischi. Il Datore di Lavoro inoltre ha l'obbligo di far osservare le misure di sicurezza indicate, e risulta punibile nel caso i posti di lavoro non siano conformi ai requisiti previsti.

I requisiti che devono essere soddisfatti nell'organizzazione dei posti di lavoro sono specificati più ampiamente nell'allegato XXXIV.

1.1 Le indicazioni dell'allegato XXXIV

L'allegato XXXIV è richiamato nell'art. 174 c.3 del DLgs 81/08: si tratta di un allegato tecnico in cui sono presentati i requisiti minimi di sicurezza per l'adeguamento del posto di lavoro al VDT ai requisiti richiesti per la sicurezza dei lavoratori.

All'interno dell'allegato le indicazioni sono suddivise in tre gruppi: la prima riguarda le attrezzature di lavoro, la seconda l'ambiente di lavoro, e la terza l'interfaccia elaboratore - uomo.

Nella sezione relativa alle attrezzature di lavoro, la prima osservazione che si incontra riguarda il fatto che l'uso delle attrezzature di lavoro non deve essere fonte di rischio per i lavoratori: questa enunciazione, già presente nel corrispondente allegato VII al D.Lgs 626/94, ha carattere generale e serve per comprendere ogni possibile fonte di rischio, anche quando non espressamente citata nel seguito. Vengono poi presentati i requisiti di sicurezza per le più importanti parti che compongono la postazione al VDT, ovvero lo schermo, la tastiera e i dispositivi di puntamento, il piano di lavoro e il sedile di lavoro. Vengono anche indicate le modifiche da introdurre nel caso in cui si utilizzino i computer portatili come postazione di lavoro fissa.

La sezione relativa all'ambiente di lavoro raccoglie delle specifiche più puntuali rispetto a quanto già presente nella sezione relativa agli ambienti di lavoro, e in particolare riguarda lo spazio di lavoro (deve permettere i movimenti e i cambiamenti di posizione), il rumore (non deve intralciare la comunicazione verbale o disturbare l'attenzione) le radiazioni (ridotte a livelli trascurabili) e il microclima (non deve essere causa di discomfort). Una parte maggiore è dedicata all'illuminazione: vengono citati i parametri dell'illuminazione generale, la richiesta di evitare riflessi, contrasti di luminanza e abbagliamenti, e la necessità di dispositivi di schermatura per le finestre.

La sezione relativa all'interfaccia elaboratore-uomo contiene alcune indicazioni relative alle caratteristiche del software, concludendo che è necessario applicare i principi dell'ergonomia all'elaborazione delle informazioni da parte dell'uomo. Inoltre in questa sezione viene esplicitamente detto che non si possono utilizzare sistemi di controllo all'insaputa dei lavoratori.

2. La legislazione sui VDT prima del DLgs 81/08

La necessità di una regolamentazione delle attività lavorative svolte con l'utilizzo di videoterminali era emersa già negli anni '80: si era rilevato come l'introduzione dei videoterminali potesse portare con sé problemi soprattutto posturali, in quanto essi, pur sostituendo in molti casi le macchine da scrivere, ne erano diversi e inoltre richiedevano un diverso tipo di impegno soprattutto visivo e mentale. Sia a livello europeo che a livello italiano sono state quindi sviluppate nel tempo indicazioni legislative volte a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori.

2.1. La normativa sui videoterminali in Italia prima del DLgs 626/94

I Videoterminali sono stati riconosciuti come macchine con caratteristiche particolari negli anni 80, durante i quali il Ministero del Lavoro con una serie di Circolari e Lettere circolari ha definito le condizioni di lavoro in sicurezza per il personale addetto alle apparecchiature videoterminali. Precedentemente il lavoro con videoterminali ricadeva sotto le indicazioni contenute nel DPR 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e DPR 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro).

Con le circolari del Ministero del lavoro sono state definite le condizioni di lavoro per gli addetti ai VDT (Lettera Circolare **Ministero Lavoro** 5 giugno **1985 n. 98**), le indicazioni per le visite oculistiche di idoneità (Lettera Circolare Ministero Lavoro 11 dicembre 1986), indicazioni per il controllo delle radiazioni (Circolare del Ministero del Lavoro del 19 aprile 1987).

Più generali la Circolare del Ministero del Lavoro del 1 settembre 1987 n. 98 (Applicazione norme preventive infortuni e igiene del lavoro..) e successivamente la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 9 maggio 1988 su "Lavoro al VDT e attività istituzionali delle USL", e la Circolare del **Ministero della Funzione Pubblica** del 22 febbraio **1991 n. 71991** (Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni) e la Circolare del Ministero dell'interno del 23 settembre 1993 n. 850 su "Accertamenti sanitari per gli addetti ai videoterminali".

2.2. La Direttiva Comunitaria 90/270/CEE

A livello europeo era presente la Direttiva 89/391/CEE, contenente disposizioni di carattere generale relative alla promozione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e che forniva tra l'altro la definizione di datore di lavoro, lavoratore e rappresentante dei lavoratori, la definizione di prevenzione, e indicava gli obblighi del Datore di Lavoro e dei lavoratori. Era comunque sentita la necessità di integrare le disposizioni generali di tale direttiva con disposizioni più specifiche per particolari attività lavorative, tra cui quella con apparecchiature munite di videoterminali.

La Direttiva Comunitaria 90/270/CEE, pubblicata, il 21 giugno 1990, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 156, definisce le "Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali". Questa direttiva fornisce le definizioni di videoterminale, posto di lavoro al videoterminale e lavoratore addetto ai videoterminali, e nel suo allegato contiene le prescrizioni specifiche di

sicurezza relative ad attrezzature di lavoro, ambiente di lavoro e interfaccia elaboratore-uomo. Tali prescrizioni sono poi state riportate nella legislazione di recepimento della direttiva, aggiornate con il progresso della tecnica e la comprensione dei rischi presenti.

2.3. Il DLgs 626/94

In Italia la direttiva 90/270/CEE viene recepita, insieme a varie altre, nel DLgs del 19 settembre 1994 n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Al testo iniziale sono state apportate poi successive modifiche (DLgs. 19 marzo 1996 n.242) e integrazioni¹. Questo testo ha costituito un'innovazione in quanto ha raccolto in un unico atto tutti gli argomenti relativi alla sicurezza sul lavoro (che precedentemente erano oggetto di trattazioni separate o raccolte in gruppi ristretti) dandone una trattazione generale e unitaria, ma anche analizzando i rischi connessi con tutta una serie di tematiche specifiche, per le quali venivano date le rispettive indicazioni.

Per quanto riguarda le attrezzature munite di VDT, queste vengono trattate in un proprio Titolo, il VI, e nell'allegato VII. Il videoterminale è definito come uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; questo permette di includere tutti i tipi di visualizzazione, dagli schermi a tubo catodico agli schermi piatti, a led, con interfaccia grafica o testo, ecc.. I sistemi portatili sono esclusi dall'applicazione, a meno che non siano oggetto di utilizzazione prolungata sul posto di lavoro.

Il lavoratore addetto al VDT veniva definito come il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive al giorno per tutta la settimana lavorativa, dedotte le interruzioni obbligatorie (art. 54: pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua, non cumulabili all'inizio o alla fine dell'orario lavorativo).

Nell'allegato VII venivano anche riportate le prescrizioni minime relative alla postazione di lavoro, ma anche all'ambiente di lavoro e all'interfaccia elaboratore/uomo. Queste prescrizioni riportano e ampliano quanto presente nell'allegato della Direttiva 90/270/CEE.

2.4. Le Linee Guida 2000

Come previsto dal DLgs 626/94 (art. 56 c. 3), nel 2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha pubblicato delle "Linee guida per l'uso dei videoterminali". La pubblicazione delle Linee Guida era prevista in quanto si era riscontrata la necessità di un testo legislativo che specificasse le caratteristiche di sicurezza per il lavoro al videoterminale. In tali linee guida vengono riprese le indicazioni di norme nazionali e

¹ DLgs 4 agosto 1999 n. 359 (attrezzature di lavoro); DM 12/11/99 (agenti biologici); DLgs 25 febbraio 2000 n. 66 (agenti cancerogeni e mutageni); L 29 dicembre 2000 n. 422 (videoterminali); Legge 8 gennaio 2002 n. 1 (medico competente), DLgs 2 febbraio 2002 n. 25 (agenti chimici), DLgs 12 giugno 2003 n. 233 (atmosfera esplosive), DLgs 8 luglio 2003 n. 235 (attrezzature di lavoro), DLgs 10 aprile 2006 n. 195 (rumore). DLgs 19 novembre 2007, n.257 (campi elettromagnetici).

internazionali che forniscono le indicazioni su caratteristiche della postazione di lavoro, degli arredi e dell'ambiente di lavoro.

Tali linee guida, non essendo in contrasto con quanto contenuto nel DLgs 81/08, non risultano abrogate. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 comunque l'importanza delle Linee Guida è venuta a cadere, data la migliore descrizione delle indicazioni presenti nel Testo Unico e nel suo Allegato XXXIV.

2.5. Legge 422/00

Tra le modifiche al DLgs 626/94 intervenute successivamente, la Legge 29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000", in particolare è intervenuta per quanto riguarda i videoterminali, apportando alcune modifiche che riguardano la definizione di lavoratore addetto al Videotermine (il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali) e la periodicità delle visite di controllo, che viene stabilita come biennale per gli addetti oltre i 50 anni di età o idonei con prescrizioni, e quinquennale negli altri casi.

A seguito di questa legge, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha emanato anche la **Circolare del 25 gennaio 2001 n. 16**, a chiarimento delle modifiche apportate, che in particolare riguarda all'applicazione delle pause obbligatorie e la programmazione della sorveglianza sanitaria, essendo stata estesa la platea dei lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore addetto a videoterminali.

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori.

La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it